



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO

ARTICOLI

- 1) Oggetto
- 2) Condizioni generali per l'ottenimento dei contributi
- 3) Domanda di assegnazione
- 4) Criteri di assegnazione per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
- 5) Criteri di assegnazione per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado
- 6) Criteri di assegnazione per gli studenti universitari iscritti ad università statali o autorizzate a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dallo Stato
- 7) Quantificazione dei benefici
- 8) Commissione per le borse di studio
- 9) Pagamento dei benefici

ART. 1 Nell'intento di favorire lo sviluppo dell'istruzione, secondo lo spirito dell'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, il Comune di Toscolano Maderno con il presente regolamento intende disciplinare l'istituzione e l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti della classe III della Scuola Secondaria di Primo Grado e delle classi I, II, III, IV e V della Scuola Secondaria di Secondo Grado, statali e paritarie. La concessione di tali benefici si pone lo scopo di incentivare l'impegno personale degli studenti e di gratificare coloro i quali conseguono risultati meritori.

ART. 2

Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio gli studenti che

- a) abbiano la residenza nel Comune di Toscolano Maderno fin dall'inizio dell'anno scolastico cui il beneficio si riferisce;
- b) presentino i requisiti di merito specificati nei successivi articoli.

ART. 3

L'ottenimento delle borse di studio è subordinato alla partecipazione ad apposito bando predisposto annualmente dal competente Ufficio Pubblica Istruzione entro il mese di agosto.

I candidati – se maggiorenni – o i genitori (oppure coloro che esercitano la patria potestà sui candidati stessi) devono presentare domanda indirizzata all'Ufficio di cui sopra, entro e non oltre la data stabilita dal bando stesso.

La domanda, in carta semplice, compilata secondo il modello predisposto dall'ufficio, dovrà essere corredata da:

- copia della pagella scolastica riportante le valutazioni dell'anno scolastico oggetto del bando (1° e 2° quadrimestre);

- copia del certificato di licenza della Scuola Secondaria di Primo Grado per coloro che si iscrivono per la prima volta ad una Scuola Secondaria di Secondo Grado, attestante il giudizio conseguito nell'anno scolastico oggetto del bando;
 - copia del versamento effettuato per l'iscrizione all'anno scolastico successivo della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
 - copia del certificato del diploma di maturità attestante il giudizio conseguito.;
- diploma di laurea o certificato sostitutivo;

ART. 4

Le borse di studio per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado verranno attribuite ai n. 2 (due) alunni più meritevoli tra coloro che presenteranno domanda con valutazione non inferiore a 9 su 10. In caso di più domande riportanti la medesima valutazione, verrà considerata la media più alta delle valutazioni relative al 1° e 2° quadrimestre.

ART. 5

Le borse di studio per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado verranno così attribuite:

- n. 5 (una per ogni anno di corso) per gli studenti iscritti ai licei;
- n. 5 (una per ogni anno di corso) per gli studenti iscritti agli istituti tecnici;
- n. 5 (una per ogni anno di corso) per gli studenti iscritti agli istituti professionali;

Per l'ammissione alla graduatoria della borsa di studio per la Scuola Secondaria di Secondo Grado sarà necessaria una media pari o superiore a 7,5 decimi, conseguita nella sessione estiva; in caso di più domande riportanti la medesima valutazione, verrà considerata la media delle valutazioni del 1° quadrimestre. Il punteggio totale attribuito corrisponderà all'equivalente espresso in centesimi della media delle votazioni (es. media matematica = 7,5 corrisponderà a complessivi punti 75).

Il voto dell'esame di maturità non dovrà essere inferiore a 75 su 100.

ART 6

Le borse di studio per gli studenti universitari verranno così attribuite:

- n. 3 per studenti che abbiano conseguito la laurea Triennale
- n. 3 per studenti che abbiano conseguito la laurea Magistrale

Per l'ammissione alla graduatoria sarà necessario avere raggiunto un punteggio minimo di 105/110, aver conseguito il titolo nei tempi previsti per il proprio percorso di studi e non aver superato il 28mo anno d'età.

La domanda andrà presentata nel primo bando, successivo al conseguimento del titolo.

In caso di pari merito l'importo della borsa di studio andrà ripartito in base al n. aventi titolo.

ART. 7

Ogni anno in sede di Bilancio di previsione l'Amministrazione Comunale quantificherà la somma complessiva da destinare all'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento.

Una commissione composta, come al successivo art. 8, quantificherà gli importi individuali da attribuire sulla base della graduatoria redatta dall'ufficio competente secondo i criteri sopradescritti.

La proposta formulata dalla commissione verrà trasmessa alla Giunta Comunale per la presa d'atto.

ART. 8

La Commissione comunale per le borse di studio è costituita come di seguito:

- Assessore delegato presidente
- n. 4 membri nominati dal Sindaco componenti
- addetto all'Ufficio Pubblica Istruzione segretario verbalizzante.

ART. 9 L'erogazione del beneficio avverrà tramite mandato di pagamento emesso dalla Ragioneria comunale – dietro provvedimento di liquidazione del competente Ufficio – a nome della persona che esercita la potestà sullo studente assegnatario o allo studente stesso se maggiorenne.